

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 516/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 723 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Paolo BONALDO e della società FOOTBALL CLUB MONTENERO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO BONALDO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società FC Montenero; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver lo stesso in data 21.1.2024, a seguito della gara Città di Lenola – FC Montenero disputata in pari data e valevole per il campionato di Promozione, postato sulla pagina facebook espressioni offensive e minacciose, scambiate e condivise con i sostenitori della società Football Club Montenero;

FOOTBALL CLUB MONTENERO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Paolo Bonaldo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo BONALDO e dal Sig. Stefano ZAMBELLAN, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società FOOTBALL CLUB MONTENERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo BONALDO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società FOOTBALL CLUB MONTENERO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina